# DIRETTIVA 92/122/CEE DEL CONSIGLIO

**del 21 dicembre 1992**

**che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 della suddetta direttiva, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni ai movimenti di capitali enumerati nell'allegato IV, elenchi III e IV della direttiva stessa; che il medesimo articolo prevede la possibilità di una proroga di detto termine non eccedente tre anni;

considerando che la Repubblica ellenica ha applicato un programma di stabilizzazione e di riforme economiche; che il consolidamento del bilancio procede a ritmo accelerato e sarà intensificato con il bilancio del 1993; che nonostante gli sforzi di aggiustamento in corso non si delineano ancora sicure prospettive di stabilità monetaria e del cambio; che il mantenimento, per un determinato periodo, di restrizioni per i capitali a breve termine è necessario per consentire un buon aggiustamento macroeconomico e per sostenere la politica monetaria e del cambio dopo l'entrata della dracma nel meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (SME); che la Repubblica ellenica ha chiesto una proroga al 1° gennaio 1995 del termine fissato per la totale liberalizzazione dei capitali a breve termine; che essa intende tuttavia procedere alla soppressione a decorrere dal 1° gennaio 1993 di una parte delle restrizioni attualmente in vigore;

considerando che la Commissione ha proceduto, in collaborazione con il comitato monetario, ad un esame della situazione economica e finanziaria della Grecia; che da tale esame risulta che, nonostante i progressi realizzati nella stabilizzazione dell'economia e il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti, i rilevanti squilibri di bilancio esistenti e l'inflazione ancora elevata rendono fragili i risultati conseguiti e che è opportuna una graduale liberalizzazione dei movimenti di capitali a breve termine, finché non possano essere conseguiti progressi durevoli nella stabilizzazione dell'economia;

considerando che le autorità greche hanno introdotto riforme e provvedimenti di liberalizzazione nel settore dei mercati finanziari; che tuttavia il sistema finanziario non è ancora sufficientemente sviluppato per far fronte a una situazione di totale mobilità dei capitali;

considerando che gli elementi di cui sopra giustificano una proroga dell'autorizzazione a mantenere restrizioni ai movimenti di capitale a breve termine;

considerando tuttavia che tale deroga non può giustificare controlli sui movimenti di capitale in condizioni contrarie all'articolo 8 A del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La Repubblica ellenica può mantenere temporaneamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato, alle condizioni e per il periodo in esso previsti.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. HURD

---

[1] GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.

*ALLEGATO*

La Repubblica ellenica può mantenere fino al 30 giugno 1994 restrizioni sui movimenti di capitali seguenti:

1) Operazioni in conto corrente e depositi presso istituti finanziari: operazioni di durata inferiore ad un anno effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri.

2) Prestiti e crediti finanziari di durata inferiore ad un anno.

3) Movimenti di capitali a carattere personale: prestiti di durata inferiore ad un anno.

4) Esportazione e importazione materiale di valori: mezzi di pagamento.